

Sentenza n.

Ruolo Generale n. 4580/ 2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

9° SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Eugenio Forgillo

Presidente

dr. Pasquale Maria Cristiano

Consigliere

dr.ssa Antonietta Golia

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4580/2016

R.G.A.C. posta in decisione all'udienza collegiale del 18

settembre 2018 con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

ZANNI EMANUELE, (C.F. ZNNMNL61P13G964M), rapp.to e

difeso dall'Avv. RUSSO SERGIO (c.f. RSSSRG53M09F839R)

con il quale elettivamente domicilia in CENTRO DIREZIONALE

ISOLA E/4 80143 NAPOLI, in virtù di mandato a margine

dell'atto di appello.

APPELLANTE

E



SYLVIA (C.F. ) e

DEBORA, (C.F. ), in

proprio e nella qualità di eredi di Biagio (deceduto il

) nonché PASQUALE (C.F.

) e MARCELLA (C.F.

), nella qualità di eredi di Biagio, tutti

rappresentati e difesi dall'avv. Michele Liguori (C.F. LGR MHL

58P14 F839K) con il quale elettivamente domiciliano in Napoli

alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale in

virtù di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione

e risposta in appello

APPELLATI

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificato il

22 febbraio 2009, BIAGIO e SYLVIA,

in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della figlia

minore Debora, convenivano in giudizio ZANNI

EMANUELE. Premettendo di essere genitori della piccola

Debora nata a Napoli il , rappresentavano: che per

la gravidanza si erano affidati alle cure del dott. Emanuele Zanni;

che, nel corso della prima visita, il 19 maggio 1998, lo Zanni

effettuava un'ecotomografia ostetrica; che, da quella volta, nel

corso di tutta la gravidanza, la si sottopose

periodicamente a visite di controllo ed, in particolare, il 23

giugno, il 28 luglio, il 4 settembre ed il 13 ottobre, nel corso delle



quali il dottore le effettuò un'ecotomografia ostetrica; che nei giorni seguenti la \_\_\_\_\_, accusando dei malori, contattava più volte il dottore che, non ritenendo di visitarla di persona, le prescrisse per telefono uno Spasmex; che il 19 ottobre le condizioni di salute della \_\_\_\_\_ peggioravano con contrazioni, pollachiuria e palpitazione ed il mattino del 20 ottobre 1998 ebbe un collasso con perdita di conoscenza e convulsioni; che, chiamata l'ambulanza con medico a bordo, i valori pressori risultavano pari a 200/180; che, ricoverata nello stesso giorno, prima all'Ospedale S. Maria delle Grazie e poi presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, le era praticato d'urgenza taglio cesareo per gestosi preeclamptica; che la piccola Debora riportava grave danno cerebrale e, all'atto delle dimissioni, le era diagnosticato: "*convulsioni in neonata con leucomalacia*"; che seguivano ricoveri, trattamenti tecnico-assistenziali e visite specialistiche che non consentivano alla piccola Debora una perfetta guarigione; che lo Zanni era stato inadempiente non avendo effettuato, nel corso della gravidanza, controlli periodici della pressione arteriosa e, più volte contattato dopo la visita del 13 ottobre, non aveva ritenuto di visitarla prescrivendole dei farmaci per telefono; che una diagnosi precoce della gestosi avrebbe evitato la crisi eclamptica con ipertensione grave e le gravi lesioni e menomazioni subiti dalla piccola Debora.

Chiedevano, pertanto, di dichiarare l'esclusiva responsabilità





dello Zanni nella produzione dell'evento dannoso e condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulla minore Debora con rivalutazione monetaria e interessi e vittoria delle spese del giudizio. Con sentenza n. 3072/2016 pubblicata il 09/03/2016 il Tribunale di Napoli ha definito il giudizio: accogliendo la domanda e condannando Zanni Emanuele al pagamento in favore di Biagio e Sylvia, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Debora, della somma di euro 1.200.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ed in favore di Biagio e Sylvia, in proprio, della somma di euro 600.000,00 ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali

Con atto di citazione innanzi a questa Corte notificato il 10/10/2016 ad SYLVIA, DEBORA, PASQUALE, MARCELLA e BIAGIO, questi ultimi nella qualità di eredi di Biagio (deceduto il ), ZANNI EMANUELE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3072/2016 depositata il 09/03/2016. Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) riformare la sentenza impugnata con rigetto delle domande formulate in primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori e spese di CTU; 2) in via istruttoria: ammettere la prova testimoniale articolata in





primo grado e disporre la rinnovazione della CTU affidando l'incarico ad un Collegio pluridisciplinare di medici. Gli appellati si sono costituiti argomentando a confutazione del gravame di cui hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese del grado e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"1)rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato; 2)in via gradata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, dichiarare: - la responsabilità contrattuale dell'appellante-professionista, nei confronti dei componenti-utenti-consumatori; la responsabilità extracontrattuale dell'appellante di cui all'art. 2050 c.c.; la responsabilità extracontrattuale dell'appellante di cui all'art. 2043 c.c.; 3) confermare, pertanto, la condanna dell'appellante al risarcimento in favore dei componenti dei danni tutti subiti, in proprio e nella indicata qualità; liquidare agli appellanti, in proprio e nella indicata qualità: i danni subiti come già liquidati dal giudice di primo grado; la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dal 9/3/2016 alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino all'effettivo soddisfo; il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante, sotto forma di interessi, al tasso legale, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, sia per le qualità soggettive dei componenti che, quali abituali risparmiatori, reinvestono i propri denari secondo le più attuali e convenienti forme di investimento, sia per la consistenza*



*dell'importo dovuto, con prevedibile impiego fruttifero secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore mediante investimento nelle forme d'uso di tale categoria economica (ad esempio, in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere), ricavandone i relativi guadagni; gli interessi legali su tutte le somme così determinate e, cioè, capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, dalla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva, all'effettivo soddisfo; con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado oltre le maggiorazioni di legge sui compensi per manifesta fondatezza delle tesi difensive degli appellati (e manifesta infondatezza delle tesi difensive avverse), per assistenza plurima per assistenza di più parti, spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore anticipatario; confermare, nel resto, l'impugnata sentenza."*

All'udienza del 18 settembre 2018, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

**I.PRIMO MOTIVO D'APPELLO: ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E CONTROECCEZIONE DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE**

Con il primo motivo d'appello, l'appellante lamenta che erroneamente il giudice di primo grado non ha dichiarato



l'intervenuta estinzione del diritto (art. 2934 c.c.) fatto valere, esercitato tardivamente dagli appellati (ovvero oltre il termine decennale) e l'inammissibilità dell'eccezione di interruzione della prescrizione formulata dagli appellati sulla base di atti non idonei ad interromperne il decorso.

Il giudice di primo grado sul punto ha ritenuto che: 1) l'eccezione di prescrizione rientra tra le eccezioni non rilevabili d'ufficio e doveva essere proposta tempestivamente almeno venti giorni prima della prima udienza; 2) l'appellante, che ha sollevato l'eccezione di prescrizione, si è costituito in giudizio tardivamente il 15/10/2010 e, cioè, diciannove giorni prima dell'udienza di prima comparizione differita, ex art. 168 bis c.p.c., al 3/11/2010; 3) l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è tardiva ed inammissibile.

L'appellante lamenta, quindi, che il primo giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, in base alle allegazioni attoree, l'intervenuta estinzione del diritto per prescrizione e l'inammissibilità dell'eccezione di interruzione della prescrizione perché fondata su atti non idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Ed invero, come correttamente controdedotto da parte appellata, l'art. 2938 c.c. dispone che: *“Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta”*. Il carattere dispositivo della prescrizione comporta che la relativa eccezione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 3/9/13 n. 20147). In base,





poi, al combinato disposto di cui agli artt. 166 e 167, 2° comma, prima parte c.p.c., il convenuto, a pena di decadenza, deve proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio nella comparsa di risposta da depositare nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e, quindi, almeno: 1) venti giorni prima dell'udienza indicata dall'attore nel libello introduttivo; 2) dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini; 3) venti giorni prima dell'udienza fissata con decreto dal giudice. L'appellante, nel caso di specie, come rilevato dal giudice di primo grado, si è costituito nel giudizio di primo grado il 15/10/2010 e, cioè diciannove giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata al 3/11/2010 e, quindi, tardivamente. Ne consegue che il convenuto (odierno appellante) era decaduto dalla possibilità di proporre in giudizio tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, ex artt. 167, 2° comma e 171, 2° comma, c.p.c. ed, in particolare, dalla possibilità di proporre validamente l'eccezione di prescrizione del diritto. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha rilevato d'ufficio la tardività della costituzione dell'appellante e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e ciò indipendentemente dall'atteggiamento processuale degli attori (odierni appellati) e cioè dalla proposizione o meno di specifica controeccezione di avvenuta interruzione della prescrizione. Il primo giudice, ha dunque valutato la questione correttamente ed in linea con gli orientamenti costanti della Suprema Corte, che questa Corte condivide e fa propri, secondo cui: *“il regime di*



*preclusioni introdotto dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 (e a maggior ragione quelle introdotte dalle successive novelle del 2005 e del 2009) deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo"* (Cfr. Cass. 26/5/14 n. 11625; Cass. 20/11/15 n. 23811; Cass. 14/2/14 n. 3437; Cass. 23/1/14 n. 1438; Cass. 30/10/13 n. 24486) e secondo cui: *"l'interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una difesa e non di un'eccezione in senso stretto, cosicché il giudice deve rilevare d'ufficio i fatti che l'hanno determinata, se essi risultano da prove acquisite al processo, e non è necessario che la parte difendendosi dall'eccezione di prescrizione opponga espressamente la prima intervenuta interruzione; ciò perché la prescrizione si basa non solo sul passaggio del tempo, ma sul mancato esercizio del diritto per un tempo determinato, cosicché quando il diritto è stato in precedenza esercitato, l'eccezione di prescrizione non è fondata e il giudice, dovendo applicare il diritto al fatto, deve dichiararlo"* (Cfr. Sezioni Unite del 27/7/05 n. 1566 e Sezioni Unite del 3/3/10 n. 5023).

Ne deriva il rigetto del primo motivo di appello.

**II. SECONDO MOTIVO D'APPELLO: NATURA LIBERO**



PROFESSIONALE DEL RAPPORTO -ZANNI e

MANCATA AMMISSIONE della PROVA CONTRARIA

Con il secondo motivo d'appello, l'appellante lamenta che:

1) il giudice di primo grado non ha tenuto conto della natura libero professionale del rapporto intercorso tra le parti e che, per tale rapporto, non v'è alcun obbligo di compilare e conservare una scheda sanitaria o ambulatoriale;

2) non gli è stato concesso di fornire la prova contraria a quanto sostenuto e dedotto da parte attorea (odierna appellata).

## II.1 NATURA LIBERO PROFESSIONALE

La doglianza è infondata e deve essere rigettata. Ed invero, non rileva la circostanza che, per il tipo di rapporto intercorso fra le parti, non v'era alcun obbligo di compilare e conservare una scheda sanitaria o ambulatoriale in quanto - come di seguito si dirà (Cfr infra punto IV) - solo l'annotazione dei dati relativi alla pressione ed all'incremento di peso, per comune esperienza e logica, rende possibile una effettiva valutazione del regolare andamento della gravidanza, valutazione impossibile da effettuare se affidata alla memoria.

## II.2 MANCATA AMMISSIONE DELLA PROVA PER TESTI RICHIESTA IN PRIMO GRADO

L'appellante lamenta la mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado ed, in particolare, la mancata ammissione della prova testimoniale; richiesta che reitera in questa sede. Preliminarmente, si osserva, che detta richiesta è





ammissibile, per il fatto che, all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, l'odierno appellante si è riportato alle richieste istruttorie effettuate nel corso del giudizio.

Nel merito, questa Corte ritiene che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale così come articolata dal convenuto (odierno appellante). Ed invero, i capi di prova appaiono superflui e irrilevanti ai fini della decisione, avendo essi ad oggetto il *modus procedendi* dello Zanni nella generalità dei casi da lui trattati; detti capi, così come articolati, si presentano, quindi, estremamente generici e non pertinenti al caso di specie.

Ne deriva il rigetto della richiesta e del secondo motivo.

### **III. TERZO MOTIVO DI APPELLO: NULLITA' DELLA CTU**

Con il terzo motivo d'appello, l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della CTU medico legale tempestivamente avanzata e fondata:

1) sul fatto che, in corso di causa, il giudice con ordinanza del 17 giugno 2013, aveva espressamente revocato l'incarico al CTU;

2) sul fatto che la consulenza era depositata oltre la scadenza del termine concesso dal giudice senza che fosse intervenuto un provvedimento di proroga e senza che le parti in causa fossero state avvisate del deposito in cancelleria dell'elaborato peritale.

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

La questione già era stata posta all'attenzione del giudice di primo grado che, con argomentazioni che questa Corte condivide



e fa proprie, così statuiva: “...il CTU ha trasmesso la bozza della relazione al CT di parte convenuta ed ha tenuto conto delle sue osservazioni, indicando i motivi tecnici per i quali dissentiva dalle opinioni del tecnico di parte...” e che “...il termine indicato dal giudice per il deposito della relazione non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina certamente alcuna nullità della relazione che resta acquisita agli atti e pienamente utilizzabile ai fini della decisione” (Cfr sentenza impugnata, pag. 3 e ss.).

L'appellato, sul punto, evidenzia che: l'eccezione di nullità riproposta in sede di appello è intempestiva in quanto non sollevata “nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso” in quanto l'appellante, alla prima difesa utile successiva al deposito della CTU, ha solo insistito nella revoca dell'incarico, evidenziandone il deposito oltre i termini concessi e chiedendo fosse da considerarsi *tamquam non esset*. Sottolinea, altresì, che la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente.

Orbene, questa Corte ritiene che - pur a voler considerare tempestiva l'eccezione di nullità della CTU - interpretando la



richiesta di valutare la consulenza *tamquam non esset* come richiesta, appunto, di non tenerne conto perché affetta da nullità – l’eccezione è comunque infondata, come già correttamente argomentato dal primo giudice.

Sul punto si osserva che se, da un lato, il giudice di primo grado ebbe a disporre la restituzione dei fascicoli da parte del CTU, al fine di valutare preliminarmente l’eccezione di prescrizione, dall’altro lato, nel prosieguo del giudizio, le operazioni peritali sono andate avanti e si sono svolte nel rispetto delle regole procedurali e nel contraddittorio delle parti. L’iniziale invito al CTU di restituire i fascicoli (mai eseguito e del quale non vi è prova dell’avvenuta comunicazione), infatti, non è stato fatto proprio e/o reiterato dal nuovo giudice, intervenuto nel procedimento di primo grado in sostituzione di quello precedente. Inoltre, nei verbali di causa e nell’ordinanza citata, non si rinviene una revoca dell’incarico peritale, mai disposta dal precedente giudicante.

A parere di questa Corte, il giudice di prime cure ha disposto una sospensione delle operazioni peritali per l’opportunità di valutare e deliberare preliminarmente sull’eccezione di prescrizione; sospensione (si ribadisce, cui non è stata data materiale esecuzione) che il giudice subentrato nel ruolo del precedente giudicante non ha ritenuto di dover confermare ed ha, anzi, revocato per *facta concludentia*. Le operazioni peritali, quindi, sono andate avanti e si sono concluse nel rispetto delle regole del





codice di rito.

Altresì, inconferente il rilievo della nullità della CTU fondato sul deposito della stessa oltre il termine assegnato dal giudice.

Ed infatti, per espressa disposizione di legge, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge li dichiara espressamente perentori e l'art. 195, 3° comma, c.p.c., che regola, nella materia de qua, i termini che sono tenute a rispettare le parti ed il consulente, non ne stabilisce espressamente la perentorietà.

Ne consegue, in applicazione del principio di carattere generale sopra enunciato, che il termine fissato dal giudice per il deposito della consulenza tecnica non ha carattere perentorio e la conseguenza della mancata osservanza dello stesso non è la nullità della consulenza.

Ne deriva il rigetto del terzo motivo di appello.

**IV. QUARTO MOTIVO D'APPELLO: ERRONEITA' della CTU SULLA SUSSITENZA DEL NESSO CAUSALE TRA l'ERRATO TRATTAMENTO SANITARIO E le LESIONI di DEBORA**

Con il quarto motivo d'appello, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha erroneamente fatto proprie le conclusioni del CTU in ordine all'errato trattamento sanitario ed alla sussistenza del nesso causale tra il trattamento sanitario ed il danno patito dalla piccola Debora.

In particolare, lamenta che il giudice ha individuato la colpa



medica dell'appellante nella colpevole omissione diagnostica della gestosi i cui sintomi sarebbero stati evidenti e rilevabili già nel corso della gravidanza, o quantomeno alle visite di controllo del 4 settembre e del 13 ottobre 1998, e lamenta che abbia considerato accertata la prova del nesso causale fra l'omessa diagnosi della gestosi ed il grave danno cerebrale subito da Debora.

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Orbene, in materia di responsabilità professionale medica e sanitaria la giurisprudenza della Suprema Corte ha fissato i seguenti principi: 1) il paziente-creditore ha l'onere sia di allegare in fatto e provare la fonte del rapporto contrattuale tra le parti, sia di allegare in fatto l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione e l'inadempimento qualificato del debitore e, cioè, quello astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato; 2) il debitore (struttura sanitaria e/o medico) deve fornire la prova che tale inadempimento non vi è stato oppure che, pur esistendo l'inadempimento, esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta, per una qualunque ragione.

Con riferimento, dunque, all'onere della prova - in ambito della responsabilità medica - orientamento consolidato è quello in base al quale spetta all'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui si richiede il risarcimento. Il predetto onere va assolto



dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del *"più probabile che non"*, causa o concausa del danno subito con la conseguenza che, se al termine dell'istruttoria non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. In ambito di responsabilità professionale sanitaria, dunque, la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (cfr., ex multis, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).

Ne discende, si ribadisce, che spetta al creditore - paziente provare il nesso eziologico tra evento lesivo e condotta posta in essere dai sanitari e a questi ultimi l'onere di provare che la prestazione sia stata esattamente adempiuta. (Cfr., da ultimo, Cassazione n. 6593/2019).

Orbene, quanto alla prova del nesso causale, si osserva, secondo quanto anche correttamente controdedotto dall'odierna parte appellata, che la CTU medico legale, ben può costituire fonte oggettiva di prova per accertare quei fatti che richiedono conoscenze tecniche specialistiche e, quindi, rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito.

La Suprema Corte, infatti, con orientamento consolidato, da





ultimo, nella sentenza n. 2761 del 12 febbraio 2015, che questa Corte recepisce e fa proprio, ha ritenuto che la consulenza tecnica: *“può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolve in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. 3710/03) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. 9090/03, 4743/07)”* e che: *“le Sezioni Unite (Ndr Sezioni Unite n. 30175/2011) hanno ribadito che, pur non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dai loro oneri probatori, è consentito affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche (si veda tra le altre, Cass. 13 marzo 2009, n. 6155)”*.

Nel caso di specie il CTU ha affermato che l'attrice ha sviluppato nel corso della gravidanza gestosi tardiva del tipo eclampsia secondo la classificazione dell'OIG o preeclampsia .... *In quanto come documentato dall'Ospedale Civile S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, ella presentò il 20/10/98 franchi valori ipertensivi arteriosi (all'ingresso 189/140 mmHg; poi 180/120 mmHg,*



210/120 mmHg, 190/140 mm Hg) con riferita antecedente perdita di coscienza... Per tale patologia ella venne in urgenza- dopo un breve ricovero presso il predetto nosocomio- sottoposta a parto operativo mediante cesareo presso la clinica Ostetrica dell'Azienda Ospedaliera univesitaria Federico II.

La diagnosi effettuata dalle due strutture ospedaliere fu di gestosi ipertensiva e gestosi preeclamptica materna.

Il consulente, con ragionamento logico e immune da censure, ha ritenuto: 1) estremamente improbabile che l'ipertensione gestazionale fosse insorta all'improvviso in quanto detta patologia insorge, di solito, verso la ventesima di settimana di gravidanza; 2) che la patologia fosse presente anche prima del 20/10/2008 e, probabilmente, anche al momento della visita del 4/9/98 (intorno alla venticinquesima settimana di gravidanza) e, comunque, sicuramente il 13/10/98 (trentesima settimana); 3) che detta patologia, dunque, non venne diagnosticata e rimase sconosciuta fino alla crisi del 20/10/98.

Il consulente, dunque, al di là delle dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice (che riferiva che l'appellato non le aveva mai controllato i valori della pressione arteriosa), rileva che dalla documentazione medica in atti non compare traccia di misurazioni pressorie effettuate dall'odierno appellante che avrebbe comunque avuto l'onere di dimostrare il suo esatto adempimento.

La conclusione che ne deriva, quanto alla sussistenza del nesso



causale, è che: *“l’ipertensione gestazionale non venne diagnosticata per tempo e non venne trattata con adeguato trattamento farmacologico ed igienico-sanitario e monitoraggio della gestante e del feto e che la leucomalacia periventricolare cistica della piccola Debora è derivata da una profonda sofferenza ipossico-ischemica pre-perinatale da alterazioni placentari indotte dalla gestosi materna produttive di necrosi della sostanza bianca periventricolare, secondo consolidate evidenze scientifiche che rendono accreditabile tale sequenza fisiopatologica con criteri di probabilità qualificata e comunque pur sempre nell’ambito del più probabile che non”* (Cfr consulenza tecnica ufficio in atti).

Il CTU risponde, altresì, in maniera logica ed esauriente ai rilievi critici del CT di parte che contesta le conclusioni della consulenza nella parte in cui afferma che è estremamente improbabile che l’ipertensione sia sorta all’improvviso e nella parte in cui dà credito alle dichiarazioni rese in sede di anamnesi dall’ sul mancato monitoraggio della pressione. Il consulente di parte contesta, insomma, la prevedibilità della crisi convulsiva (eclampsia) richiamando ed allegando bibliografia che evidenzia che l’eclampsia è prevedibile nel 15-20% dei casi. Con argomentazioni logiche e coerenti, il CTU chiarisce che la questione non è la concreta prevedibilità dell’eclampsia ma quella, a monte, del mancato monitoraggio dei valori pressori che avrebbe consentito di accertare l’insorgenza dell’ipertensione e di





apprestare un adeguato trattamento farmacologico ed igienico

oltre che un monitoraggio che avrebbe potuto impedire

l'evoluzione in preeclampsia. Precisa, altresì, che – secondo la

stessa bibliografia richiamata dal CT di parte – in uno studio USA

su 399 eclampsie il 16% non aveva l'ipertensione mentre

nell'84% dei casi preesisteva ipertensione e che il medesimo

autore afferma che nella crisi eclamptica vi è (e logicamente

precedeva) ipertensione arteriosa nell'80-85% dei casi.

Il ruolo dell'ipertensione arteriosa nella storia clinica in oggetto

appare, dunque, centrale e la sua mancata verifica assume

significato pregiudizievole.

L'appellante, poi, nell'atto di appello muove nuove censure alla

CTU sulla base dei rilievi contenuti nella CTP di parte depositata

in questo grado di giudizio evidenziando: 1) l'assenza di

alterazioni placentari nelle ecografie praticate dal 19 maggio 1998

al 13.10.1998 che normalmente si manifestano in una gestosi

tardiva; 2) il fatto che, dall'ecografia cerebrale del 20 ottobre

1998, effettuata prima della nascita, era riscontrata la presenza di

una ventricolomegalia cerebrale; 3) il fatto che detta

ventricolomegalia, preesistente alla nascita, deve essere

considerata causa determinante – insieme alla prematurità – dei

danni cerebrali riscontrati (cioè la leucomalacia periventricolare),

patologia che di frequente si riscontra nei gravi prematuri.

Orbene, si osserva - al di là dell'inammissibilità di detti rilievi,

mossi all'elaborato peritale del CTU, non tempestivamente (solo



in questa sede,) ed al di fuori del contraddittorio fra le parti - che, comunque, essi non appaiono determinanti e dirimenti e non vengono a scalfire l'impianto probatorio in base al quale il primo giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'appellante nella causazione dell'evento dannoso.

Orbene, l'appellante fa riferimento ad una ventricolomegalia cerebrale presente all'ecografia del 20 ottobre 1998, ovvero, nel momento in cui l' era ricoverata in ospedale e, genericamente, afferma che detta ventricolomegalia probabilmente doveva considerarsi di origine congenita in quanto preesistente alla nascita. Non chiarisce da cosa deduce che detta ventricolomegalia dovesse essere di origine congenita; non chiarisce quali sono le possibili cause di detta ventricolomegalia; non chiarisce quali conseguenze sul nascituro può determinare una tale condizione (se necessariamente detta condizione comporta dei deficit). L'appellante, dunque, sottolinea che la ventricolomegalia era già emersa all'esame ecografico effettuato presso l'Ospedale Civile S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, il 20 ottobre 2018, giorno della nascita di Debora, la definisce imponente e di natura probabilmente congenita. Ma, si osserva, nel momento in cui era effettuata l'ecografia già si era verificata la crisi eclamptica materna. Sul punto l'appellante non chiarisce in base a quali elementi ne afferma la natura *probabilmente* congenita e non, invece, probabile manifestazione del danno che si era verificato a causa della sofferenza fetale (condizione di



ipossia) provocata dalla crisi eclamptica materna (che indusse i medici a praticare il taglio cesareo quel medesimo giorno). Si osserva, inoltre, che se si fosse trattato di difetto congenito, sarebbe certamente dovuto emergere dagli esami ecotomografici effettuati dall'odierno appellante (l'ultimo è del 13 ottobre 1998) risultando singolare che da detti esami, anche immediatamente precedenti alla nascita, detta anomalia abnorme del ventricolo non emergesse.

Non si ritiene, pertanto, dirimente il dato, enfatizzato dall'appellante, della presenza della ventricolomegalia ed il giudizio della probabile natura genetica della stessa, in quanto non supportato – ma anzi smentito - dalle risultanze istruttorie.

La relazione di CTU in atti da conto, poi, della presenza dello Zanni alle operazioni e delle dichiarazioni rese dallo stesso sulla vicenda. L'odierno appellante, dunque, è stato posto in condizioni di contraddire e difendersi anche attraverso la nomina di un proprio CT di parte. Nello specifico egli riferiva che, in occasione delle visite alla , raccoglieva i dati pressori consigliando di effettuare ulteriori controlli anche presso il medico di base o in farmacia; di non aver mai riscontrato la presenza di edemi declivi, né di aver rilevato, dalle analisi di laboratorio, presenza di proteinuria; di non aver mai rilevato il peso della paziente presso il suo studio; di aver chiesto alla paziente di farlo con la propria bilancia a casa e che, in occasione delle visite di controllo ella, oralmente, gli riportava i dati rilevati.





Orbene, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Zanni emerge una gestione “*fai da te*” e affidata alla memoria di dati essenziali (valori pressori e peso) per il controllo del buon andamento di una gravidanza e l’approssimazione con cui è avvenuta tutta la gestione della gravidanza con l’affidamento della rilevazione del peso e della pressione - dati, si ripete, importantissimi e determinanti per valutare il regolare andamento della gravidanza - alla buona volontà della paziente (in farmacia, dal medico di base, a casa).

Al di là del fatto, dunque, che fosse o meno previsto un obbligo giuridico di segnare i rilievi pressori ed il peso della paziente (ed è questo uno dei punti fondamentali della difesa dello Zanni Cfr supra punto II.1), questa Corte ritiene che, non solo la rilevazione ma anche l’annotazione di detti dati, fosse essenziale per un adeguato controllo. Ed infatti, solo il confronto dei valori rilevati nel tempo avrebbe reso possibile un effettivo e sicuro monitoraggio dell’andamento della gravidanza.

Questa Corte, quindi, in linea con le valutazioni operate dal primo giudice, ritiene che il CTU nel primo grado di giudizio abbia correttamente concluso, con ragionamento immune da vizi logici e scientifici che questa Corte fa proprio e condivide, che: *“l’alternativa od anche concorrente ipotesi della riconducibilità della encefalopatia alla prematurità fetale per nascita alla trentunesima settimana non sposta sostanzialmente il discorso per quanto riguarda la responsabilità del dott. Zanni nella*



*produzione dell'evento, posto che un attento monitoraggio clinico della gestante mediante semplice controllo della pressione arteriosa deve ritenersi sarebbe stato idoneo attraverso antiipertensivo ed igienico-dietetico associato ad assiduo monitoraggio clinico della gestante e strumentale del feto (cardiotocografia, ecografia ed ecocolor-Doppler) avrebbe evitato il parto pretermine e la nascita prematura della piccola Debora".*

Deve, pertanto, rigettarsi l'istanza di parte appellante di esperire nuova consulenza medico legale e deve, altresì, ritenersi correttamente provato il nesso di causalità fra l'inadempimento qualificato dell'appellante ed il suo comportamento colposamente omissivo e negligente quale causa efficiente del danno.

Ne deriva il rigetto del quarto motivo d'appello e la conferma della sentenza impugnata.

#### V. RICHIESTA PARTE APPELLATA LIQUIDAZIONE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI

Parte appellata chiede che questa Corte riconosca, sulla somma già liquidata, la rivalutazione monetaria. In particolare, precisa che: la rivalutazione monetaria è dovuta al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del creditore e deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale; che e' ius receptum, che:

*- "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti...la rivalutazione della somma liquidata*



*ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (Cass. 10/6/16 n. 11899); che “l’obbligazione di risarcimento del danno ha natura di obbligazione di valore, alla quale non si applica il principio nominalistico ma la rivalutazione monetaria, anche d’ufficio, a prescindere dalla prova della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione” (Cass. 29/2/16 n. 3894) e che: “l’obbligazione di valore deve essere monetizzata dal giudice con riferimento alla data di liquidazione, attraverso la rivalutazione monetaria che va disposta anche d’ufficio, in quanto la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l’esattezza, il danno causato dal decorso del tempo” (Cass. 19/3/14 n. 6347; conf. Cass. 17/9/03 n. 13666; Cass. 18/12/98 n. 12686; Cass. 2/12/98 n. 12234; Cass. 6/11/98 n. 11190; Cass. 24/8/98 n. 8364; Cass. 25/9/97 n. 9396).*

Parte appellata chiede, pertanto, nella comparsa di costituzione e risposta di liquidare in suo favore: *“la rivalutazione monetaria di tutte le somme da determinarsi in base agli indici Istat dal 9/3/2016 alla data di deposito dell’emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino all’effettivo soddisfo”.*

Precisa che: *“tale rivalutazione monetaria va liquidata in base*





*agli indici Istat su tutte le somme già liquidate dal giudice di primo grado dal 9/3/2016 (data di deposito della sentenza impugnata) alla data di deposito dell'emananda sentenza, se definitiva e successivamente fino al soddisfo” e che la richiesta è ammissibile e fondata in base all’art. 345, 1° comma, c.p.c. che dispone che: “Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa”; che la Corte dovrebbe liquidare d’ufficio la rivalutazione monetaria del credito maturata dopo la decisione di primo grado, ed, a maggior ragione, la dovrà liquidare nel caso di specie alla luce dell’espressa richiesta formulata. Evidenzia, inoltre,: “che la sentenza di primo grado, non onorata neanche parzialmente, non ha fatto trasformare il debito di valore in debito di valuta e, pertanto, il giudice dell’impugnazione è tenuto a rivedere la liquidazione della svalutazione in relazione ai valori monetari del momento in cui egli emette la decisione, e questo perché la domanda non altera il petitum ma tende a conseguire, attraverso l’aestimatio, lo stesso petitum originario.”*

Questa Corte, in linea con quanto affermato ed evidenziato dalla parte appellata, osserva che nessun dubbio sussiste sul fatto che principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte è quello secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito



costituisca debito di valore e che il debito di valore: “... si trasforma in debito di valuta con il passaggio in giudicato della sentenza che rende definitiva la liquidazione, con interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data della domanda fino a quella della sentenza definitiva” e che: “il momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta è quello della sua liquidazione: dunque, solo in caso di passaggio in giudicato della sentenza che ne stabilisce l'importo definitivo.” (Cfr. Cass. S.U. 05/04/2007, n. 8520; Cass. 26/04/2010, n. 9926; Cass. 18/07/2011, n. 15709; Cass. 17/09/2015, n. 8243).

Fatto sta che presupposto imprescindibile perché il giudice d'appello possa effettuare anche d'ufficio ed, a maggior ragione, su richiesta della parte (non costituendo, appunto domanda nuova), una riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, è che vi sia stata impugnazione del capo di sentenza contenente la liquidazione del danno. Cosa che nel caso di specie non è avvenuta, non avendo parte appellata proposto appello incidentale sul punto.

Ed invero, nel caso in cui sia impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, il giudice dell'impugnazione, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi effettuata dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica più appropriata (e diversa da



quella adottata dal giudice di primo grado) per reintegrare il patrimonio del creditore restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi, o al loro rapporto con la rivalutazione monetaria. (Cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 25/09/2017, n. 22267)

Ne consegue il rigetto della domanda.

## VI. SPESE DI GIUDIZIO

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, primo comma, c.p.c., e vengono liquidate, come in dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55/2014, emesso in attuazione degli artt. 1, 3° comma, e 16, 3° comma, della sopravvenuta L. n. 247/2012, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Nella liquidazione dei compensi professionali, come liquidati in dispositivo si precisa che:

-non si opererà il richiesto aumento di 1/3 dei compensi, per manifesta fondatezza delle tesi difensive ai sensi dall'art. 4, 8° comma, D.M. 10/3/2014 n. 55, non ricorrendone, a parere di questa Corte, i presupposti e ciò - nulla levando all'abilità tecnica del difensore - perché non si verte in ipotesi in cui l'appello risulta palesemente infondato;

- non si opererà il richiesto aumento del 30% dei compensi, per la redazione degli atti depositati mediante modalità telematiche





con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10/3/2014 n. 55 in quanto parte appellata ha provveduto a redarre, mediante dette modalità telematiche, la sola comparsa conclusionale.

- non si opererà il richiesto aumento del 90% dei compensi per assistenza di più parti previsto dall'art. 4, 2° comma, D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dall'art. 1, lett. c, D.M. 8/3/2018 n. 37, non ravvisandosi nella differente posizione processuale degli appellati l'esame di particolari, diverse e complesse situazioni di fatto o di diritto (Cfr Cassazione civile, sez. II, ordinanza 16/11/2018 n. 29651).

In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo, trattandosi di impugnazione proposta in data posteriore al 30.1.2013.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ZANNI EMANUELE nei confronti di

SYLVIA, DEBORA, PASQUALE e

MARCELLA avverso la sentenza n. 3072

pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 09/03/2016,

così provvede:



1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) Condanna ZANNI EMANUELE a rifondere ad SYLVIA e DEBORA, in proprio e nella qualità di eredi di Biagio e a PASQUALE e

MARCELLA, nella qualità di eredi di

Biagio, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 29.921,92 di cui euro 129,92 per esborsi ed euro 29.792,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese al 15%, IVA e CA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Michele Liguori dichiaratosi antistatario;

3) In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Napoli, il 10/06/2019

Il Consigliere relatore

dott.ssa Antonietta Golia

Il Presidente

dott. Eugenio Forgillo

